



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N. 49**  
**ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI CONSERVAZIONE**  
**DEL POSTO DI LAVORO**  
**PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO DIPENDENTE**  
**MATR. 709 - ASA -**

Cremona 13 MAR. 2020

**IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che la dipendente matr. 709, ASA a tempo indeterminato e attualmente assente per malattia, ha chiesto con nota prot. n. 990/2020 la conservazione del posto di lavoro al superamento del periodo di comporta ai sensi della normativa vigente;

Richiamati il comma 1 e 2 dell'art. 36 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 che testualmente recitano:

- 1 *Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.*
- 2 *Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.*

Richiamato altresì il comma 10 dello stesso articolo che prevede:

*10 Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:*

- a) intera retribuzione fissa mensile, (...) per i primi 9 mesi di assenza. (...)*
- b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;*
- c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;*
- d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;*

Considerato che la dipendente, assente dal servizio per malattia, è prossima al superamento del periodo di comporta e che la stessa ha dichiarato di doversi assentare ancora per un certo periodo di tempo per questioni di salute;

Tutto ciò premesso e considerato;

**DETERMINA**

1. di accogliere la richiesta prot. n. 990 dell'11/03/2020 formulata dalla dipendente matricola n. 709, assunta a tempo indeterminato con la qualifica di ASA;
2. di riconoscere pertanto alla stessa, al superamento del periodo massimo consentito di assenza retribuita, la conservazione del posto di lavoro per un ulteriore periodo di 18 mesi, ai sensi dell'art. 36 CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
3. di dare atto che tale ulteriore periodo non sarà retribuito;
4. di comunicare la presente decisione alla dipendente interessata e all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza.



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Emilio Tanzi